

**Fondazione collettiva Swiss Life
per la previdenza complementare, Zurigo
(fondazione)**

Atto di fondazione

Il presente atto di fondazione sostituisce quello del 25 giugno 2009.

Art. 1 Nome

- 1 - Il 18 agosto 1961, la Società svizzera di Assicurazioni generali sulla vita dell'uomo, Zurigo (di seguito denominata *fondatrice*), ha creato una fondazione ai sensi dell'art 80. e segg. del Codice civile svizzero denominata

"Zürcher Gemeinschaftsstiftung der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt zur Förderung der Personalfürsorge"

- 2 - La fondazione assume il seguente nome:

**"Sammelstiftung Zusatzvorsorge Swiss Life
Fondation collective Swiss Life pour la prévoyance complémentaire
Fondazione collettiva Swiss Life per la previdenza complementare
Swiss Life Collective Foundation for Complementary Pensions"**

Art. 2 Sede

La fondazione ha sede a Zurigo.

Art. 3 Scopo

La fondazione ha come scopo l'allestimento della previdenza extraobbligatoria per i dipendenti dei datori di lavoro affiliati alla fondazione nonché per altre persone che si affiliano alla fondazione.

Per adempire al suo scopo, la fondazione, quale contraente e beneficiaria, può stipulare contratti d'assicurazione per i rischi di decesso, d'invalidità o di vecchiaia o subentrare in tali contratti.

Art. 4 Patrimonio

- 1 - La fondatrice ha devoluto alla fondazione un capitale iniziale di 1 000 franchi (mille franchi svizzeri, valore al momento della costituzione). Ulteriori prestazioni sono possibili in qualsiasi momento.
- 2 - Non è possibile corrispondere, mediante i mezzi della fondazione, prestazioni che i datori di lavoro affiliati alla fondazione sono tenuti a versare per legge o per contratto al di fuori della previdenza professionale o che presentano caratteristiche analoghe a quelle del salario.
- 3 - I contributi dei datori di lavoro affiliati alla fondazione possono derivare da mezzi delle opere di previdenza, se in precedenza i datori di lavoro avevano accumulato riserve di contributi e le stesse sono contabilizzate a parte.

Art. 5 Organizzazione

- 1 - Gli organi della fondazione sono:
 - a) il consiglio di fondazione,
 - b) le commissioni amministrative dei singoli datori di lavoro affiliati,
 - c) l'ufficio di revisione.

- 2 - L'organizzazione, la gestione e il controllo della fondazione sono disciplinati da un ordinamento di gestione speciale emanato dal consiglio di fondazione, conformemente alle disposizioni di questo atto e in osservanza delle disposizioni legali.

Art. 6 Consiglio di fondazione

- 1 - Il consiglio di fondazione comprende almeno quattro membri. Esso si compone di un ugual numero di rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro.
- 2 - I rappresentanti dei dipendenti vengono eletti dai rappresentanti dei dipendenti nelle commissioni amministrative dei singoli datori di lavoro affiliati alla fondazione. I rappresentanti dei datori di lavoro vengono eletti dai rappresentanti dei datori di lavoro nelle commissioni amministrative dei singoli datori di lavoro affiliati alla fondazione.
- 3 - La costituzione del consiglio di fondazione, la durata del mandato, la forma della deliberazione, la rappresentanza e il tipo di firma sono disciplinati in un ordinamento di gestione da emanare conformemente all'art. 5 cpv. 2.
- 4 - Il consiglio di fondazione esegue i compiti della fondazione e adotta le misure necessarie per realizzare lo scopo della fondazione, nella misura in cui non ne sono responsabili le commissioni amministrative dei singoli datori di lavoro affiliati.

Art. 7 Commissione amministrativa

- 1 - Le commissioni amministrative dei singoli datori di lavoro affiliati vengono designate dai rispettivi datori di lavoro e dai loro dipendenti. Sono composte da una rappresentanza del datore di lavoro e da una rappresentanza dei dipendenti secondo le prescrizioni legali (art. 89a cpv. 3 CC).
- 2 - Nell'ambito dello scopo della fondazione, le commissioni amministrative vegliano all'appropriata attuazione delle opere di previdenza a cui sono affiliati i singoli datori di lavoro e rappresentano gli interessi delle proprie opere di previdenza nei confronti del consiglio di fondazione.

Art. 8 Ufficio di revisione e perito

- 1 - L'ufficio di revisione è designato dal consiglio di fondazione.
- 2 - Il consiglio di fondazione incarica un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale della verifica periodica della fondazione.

Art. 9 Gestione

Il consiglio di fondazione decide in merito a nomina e revoca delle persone incaricate della gestione.

Art. 10 Inizio e durata

La fondazione ha dato avvio alla propria attività una volta ultimata la costituzione. La durata della fondazione è illimitata. Rimane riservato l'art. 11.

Art. 11 Successione dei diritti e liquidazione

- 1 - In caso di trapasso della fondatrice a un successore legale o di fusione con un'altra impresa, la fondazione sussiste, salvo decisione contraria del consiglio di fondazione.
- 2 - In caso di liquidazione della fondatrice, la fondazione – qualora il consiglio di fondazione non decida altrimenti – verrà mantenuta fintantoché sono in vita dei destinatari.
- 3 - In caso di scioglimento della fondazione, il consiglio di fondazione delibera sull'impiego del patrimonio della fondazione disponibile in quel momento. Il patrimonio della fondazione è a disposizione dei destinatari aventi diritto in quel momento oppure, se non vi sono destinatari o se gli stessi sono stati indennizzati adeguatamente nell'ambito dello scopo della fondazione, esso dovrà essere destinato a scopi della previdenza professionale.
- 4 - È esclusa la riversione del patrimonio della fondazione alla fondatrice o ai datori di lavoro affiliati alla fondazione.
- 5 - In tutti i casi è fatta salva l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 12 Modifiche

Il consiglio di fondazione è autorizzato a richiedere modifiche del presente atto di fondazione presso l'autorità di vigilanza della fondazione.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente atto di fondazione entra in vigore con l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza e sostituisce quello del 25 giugno 2009.

Disposizioni transitorie

Fino alla scadenza della durata del mandato al 30 giugno 2017 il consiglio di fondazione esistente comprende almeno cinque membri e viene designato dalla fondatrice. Tuttavia, i rappresentanti della fondatrice non possono entrare a far parte del consiglio di fondazione.

**Fondazione collettiva Swiss Life per la previdenza
complementare**

Zurigo, 4 maggio 2016

Luogo e data

Presidente del consiglio di fondazione
Erhard D. Burri

Vicepresidente del consiglio di
fondazione
Anton Laube